



CITTA' DI PESCARA  
Medaglia d'oro al Merito Civile

## COMUNE DI PESCARA

### SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 206 del 20/06/2018

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SUL TRATTO DI VIA DELLE FORNACI IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA C. A. DALLA CHIESA, DAL 21/06/2018 AL 6/07/2018 PER LAVORI DITTA SANTILLO LUCIANO**

### IL DIRIGENTE

#### Richiamato

il provvedimento sindacale prot. n. 341896 del 29.12.2017, con il quale è stato attribuito all'Ing. Giuliano Rossi l'incarico di Dirigente del Settore "LL.PP., Progettazione strategica, Viabilità e Verde" ed individuato quale sostituto del medesimo, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'Arch. Emilia Fino;

#### Premesso

che l'Impresa SANTILLO Luciano & C., con sede in Sepino (CB) Contrada Guadocavalli n. 1, risulta affidatario dell'appalto denominato "Completamento di Via Carlo Alberto dalla Chiesa" (CUP J23D16000030004 - CIG 7176389F88), giusta richiesta datata 04/06/2018 da parte del responsabile dei lavori;

Vista la richiesta del Direttore dei lavori pervenuta via mail;

#### Dato atto

che tali lavori andranno a interessare l'allargamento della carreggiata stradale in corrispondenza del tratto di Via delle Fornaci in prossimità dell'incrocio con Via Carlo Alberto dalla Chiesa, per una lunghezza di circa 60 metri lineari;

che in virtù di tali lavori si renderà necessaria la chiusura del tratto stradale anzidetto, per un arco temporale compreso tra le ore 7,00 e le ore 20,00 nel periodo decorrente dal 21 giugno al 6 luglio 2018;

che per gli stessi motivi si rende necessario regolamentare il transito degli autoveicoli nella zona interessata dai lavori, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e, nel contempo, assicurare una sollecita attività degli interventi programmati di cui alla richiamata richiesta;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo Unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

### ORDINA

- l'istituzione del **divieto di transito (sia pedonale che automobilistico), di sosta e di fermata** lungo il tratto di Via delle Fornaci, nel tratto stradale in prossimità dell'incrocio con Via Carlo Alberto dalla Chiesa **nel periodo compreso tra il 21 Giugno ed il 6 luglio 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 fino alle ore 20,00.**

## DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica, indicando i percorsi alternativi come previsto dalla normativa vigente;
- La seguente segnaletica sarà obbligatoriamente ed idoneamente affissa:
- Cartello rettangolare grande indicante "STRADA CHIUSA, per il periodo suddetto DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 20,00, per "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA";
- Che la chiusura del tratto stradale di cui trattasi sia limitata alle effettive esigenze di cantiere;
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa ditta dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

## AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data ed all'orario suindicati.

1. Si intendono revocate le precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
2. Da parte degli interessati, è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nei modi:
  - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
  - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
  - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

## PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 20/06/2018

IL DIRIGENTE VICARIO  
Arch. Emilia Eino